



COMUNE DI GUSPINI

Provincia del Sud Sardegna

GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE CON CAMPO ERBOSO

E ANNESSI SPOGLIATOI E SPALTI

S.P. N° _____ del _____

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno _____ del mese di _____, in Guspini e nella Casa Comunale, tra:

1. L'ing. Federica Pinna, nata a Nuraminis il 01.11.1973, Responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio, che agisce in nome e per conto del Comune di Guspini, codice fiscale del Comune n° 00493110928, e

2. Il/la signor/a _____ nato/a a _____ il _____, C.F. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione _____ con sede legale in _____,

Via _____ n. _____ C.F./ P.IVA _____

che per brevità sarà chiamato "Gestore", il quale interviene nel presente non in proprio ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione che rappresenta;

PREMESSO

- Che il Comune di Guspini con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 09.05.2013 approvava il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 05/04/2019 venivano dati gli indirizzi per la gestione dello stadio comunale con campo erboso e annessi spogliatoi e spalti;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Con il presente atto il Comune di Guspini affida la gestione dello stadio comunale con campo erboso e annessi spogliatoi e spalti.

ARTICOLO 2 – CRITERI, MODALITA' E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Per la disciplina delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali si richiama il vigente Regolamento Comunale per la concessione degli impianti sportivi, il Capitolato allegato alla presente convenzione nonché ogni disposizione inoltrata dall'Amministrazione, anche per le vie brevi.

ARTICOLO 3 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Gli oneri a carico del gestore sono i seguenti:

- a) apertura e chiusura delle strutture per le partite ufficiali e gli allenamenti di tutte le società autorizzate all'utilizzo;
- b) pulizia bagni e spogliatoi (materiale a carico del gestore);
- c) custodia degli impianti e vigilanza durante l'apertura al pubblico;
- d) rullatura e taglio d'erba del campo, cura aiuole;
- e) tracciatura e pulizia del campo e dell'area adiacente (calce per tracciatura campo a carico del gestore);
- f) ritiro dai cestini dei rifiuti differenziati per diverse tipologie (vetro e alluminio, plastica, carta, frazione umida, secco) e conferimento negli appositi contenitori forniti dal Comune e disposti nelle aree interne alla struttura;
- g) piccole manutenzioni ordinarie;
- h) vigilanza sull'uso corretto dell'impianto sportivo e individuazione danni;
- i) garantire la disponibilità dell'impianto, a richiesta dell'Amministrazione, per eventi preventivamente concordati;

j) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell'anno;

k) concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune;

l) concedere - previo nulla osta del Comune - l'uso degli impianti o parte di essi, per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalla normale attività sportiva ad una tariffa che verrà fissata dall'Amministrazione Comunale;

m) i costi relativi alle spese per l'acqua e l'energia elettrica;

n) garantire l'accesso alle altre società sportive secondo il calendario e gli orari già stabiliti con l'Amministrazione Comunale.

La cadenza delle prestazioni è così disciplinata:

- Apertura e chiusura struttura - Secondo calendario

- Rullatura campo - costante

- Taglio erba - costante

- Cura aiuole - costante

- Pulizia bagni/spogliatoi - costante

- Tracciatura/pulizia campo - costante

- Pulizia campo gioco/tribuna - costante

- Ritiro e conferimento dei rifiuti - costante

- Piccole manutenzioni - Costante

- Vigilanza uso - Costante

- Individuazione danni - Costante

Sono altresì a carico del gestore:

- Le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia,

funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'affidatario medesimo e i propri collaboratori;

- Le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio.

Il gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare all'Amministrazione, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Si impegna inoltre a segnalare ogni intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario.

ARTICOLO 4 – ONERI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- gli oneri di manutenzione straordinaria;
- qualsiasi intervento di completamento e/o ampliamento delle strutture che l'Amministrazione intenda realizzare.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEL COMUNE

Il comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, dentro gli impianti affidati in gestione, la sorveglianza attraverso l'opera di proprio personale dipendente o incaricato, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto.

Il gestore agevolerà le visite periodiche.

L'amministrazione potrà prescrivere l'attuazione dei lavori di manutenzione ordinaria non eseguiti fissando una scadenza, la quale sarà perentoria ed entro la quale il gestore dovrà eseguire gli interventi necessari.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale provvederà con mezzi propri o

personale di fiducia, addebitando al conduttore le spese relative e detraendole dal contributo previsto.

Il gestore presenterà su richiesta del Comune apposita relazione sull'attività all'interno degli impianti.

Qualora il Comune di Guspini organizza eventi sportivi o altre manifestazioni di carattere socioculturale, in orari diversi da quelli programmati con le società sportive che utilizzano il campo, il gestore è tenuto a garantire l'apertura degli impianti, senza poter pretendere indennità aggiuntive.

ARTICOLO 6 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dovrà:

a) Ottemperare alle relative norme al fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;

b) Adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico del gestore, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

Il gestore non potrà cedere ad altri in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale degli impianti potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto

forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il gestore stipulerà polizza assicurativa per la copertura dei rischi di cui sopra con compagnie di propria fiducia, con un massimale pari ad almeno euro 500.000,00.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l'Ente all'atto della stipula.

ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

E' prevista l'applicazione di penalità, previa contestazione scritta trasmessa a mezzo di raccomandata A.R., qualora sussistano inadempimenti o inosservanze da parte del gestore, nei seguenti casi e per i seguenti importi:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata dei complessi sportivi o di loro parti: € 50,00;
- b) per opere di manutenzione ordinaria e pulizia non effettuate: da Euro 50,00 ad Euro 150,00;
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti autorizzati all'utilizzazione del campo sportivo: € 25,00 per singoli casi individuali e da Euro 50,00 ad Euro 100,00 per singoli casi di Società o Associazioni.
- d) violazioni degli oneri di cui all'art.3 € 25,00 a Euro 100,00 a seconda della gravità della violazione.

Alla contestazione scritta il gestore potrà contro dedurre nel termine perentorio di 10 giorni.

Qualora le giustificazioni siano accolte la contestazione sarà ritirata, in caso contrario verrà confermata e applicata la penalità detraendola dal contributo previsto.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione

anticipata qualora il gestore manifesti gravi incapacità nel gestire in maniera adatta le strutture comunali. Tale incapacità dovrà essere supportata da almeno tre contestazioni scritte durante la gestione, alle quali il gestore non dia valide giustificazioni. Il Comune avrà diritto inoltre al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Cagliari..

Non essendo soggetta a registrazione obbligatoria, la presente convenzione, composta da 10 articoli, scritta su 7 pagine di carta semplice, sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Guspini, li ____/____/2019

Il Rappresentante dell'Associazione: _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Federica Pinna;

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====